

PENALE TRIBUTARIO

Le Sezioni Unite confermano la rilevanza penale del falso valutativo

di Luigi Ferrajoli

Il **27 maggio 2016** le **Sezioni Unite Penali** della Corte di Cassazione hanno depositato le **motivazioni** della sentenza assunta lo scorso 31 marzo, pronunciandosi sulla rilevanza del c.d. falso valutativo di cui agli artt.2621 e 2622 cod.civ., come modificati dagli artt.9 e 10 della L. n.69/15.

In particolare, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto all'interno della Quinta Sezione Penale, con la **sentenza n. 22474/16** la Corte di legittimità conferma che, nonostante l'**eliminazione** dal reato di falso in bilancio del riferimento ai **fatti materiali oggetto di falsa rappresentazione** e dell'inciso "**ancorché oggetto di valutazioni**", il **falso valutativo continua ad avere rilevanza penale**.

Nel caso di specie, un imprenditore era imputato del reato di false comunicazioni sociali in relazione all'avvenuta **ricostituzione del capitale sociale** di una società fallita tramite l'utilizzo fittizio di somme contabilmente indicate come "anticipazione soci" (in buona sostanza, l'artificio era consistito nel far figurare i pagamenti come "anticipazione soci" e non come risorse finanziarie percepite a titolo di pagamento).

Atteso l'oscillante orientamento della Cassazione sul punto, con l'**ordinanza n. 9186 del 4 marzo 2016**, la Sezione Quinta Penale aveva **rimesso alle Sezioni Unite** la problematica questione se, in tema di false comunicazioni sociali, la novella riformatrice avesse determinato o meno un effetto **parzialmente abrogativo della fattispecie**.

A riguardo, si rammenta che la Suprema Corte:

- con la **sentenza Crespi**, aveva ritenuto che l'intervento espuntivo relativo all'inciso "**ancorché oggetto di valutazioni**" fosse da leggere come **abrogazione del fatto materiale relativo alle false valutazioni** (Cass. n. 33774/15);
- con la **sentenza Giovagnoli**, aveva argomentato che il sopracitato inciso, avendo "**finalità ancillare, meramente esplicativa e chiarificatrice del nucleo sostanziale della proposizione principale**", nulla aggiungesse al concetto di "fatto materiale" e che pertanto **tale soppressione non avesse alcun effetto abrogativo** (Cass. n. 890/16);
- **con la sentenza Banca X**, aveva infine riconfermato la **portata parzialmente abrogatrice** della riforma del 2015, poiché "**la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ...ha determinato...una successione di leggi con effetto abrogativo...limitato alle condotte di**

errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente..." (Cass. n. 6916/16).

La decisione delle Sezioni Unite in commento, a sorpresa, abbraccia l'orientamento minoritario ed adotta una posizione del tutto conservatrice.

Invero, sposando l'assunto della richiamata sentenza Giovagnoli per il quale *"se si accedesse alla tesi della non punibilità del falso valutativo, si sarebbe in pratica al cospetto di una interpretatio abrogans del delitto di false comunicazioni sociali"*, le Sezioni Unite ritengono che, sostenendo tale lettura abrogatrice, **le norme in materia di delitti contro la pubblica Amministrazione si presterebbero ad una lettura depotenziata** in relazione alla *"parte concernente la **trasparenza aziendale**, quale strumento di contrasto alla **economia sommersa** e all'accumulo di **fondi occulti**, destinati ad attività corruttive"*.

Secondo la Suprema Corte, se è pur vero che l'atto valutativo comporta necessariamente un apprezzamento discrezionale, **nel caso di bilanci, tale attività rappresenta tuttavia "una discrezionalità tecnica"**, giacché *"le scienze contabilistiche appartengono al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità"* e la *"valutazione dei fatti oggetto di falso investe la loro materialità"*.

Da ciò ne discende che **la redazione del bilancio rappresenta attività sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo** atteso che tali valutazioni non sono libere ma **vincolate normativamente e/o tecnicamente**.

Eliminato ogni riferimento alle soglie percentuali di rilevanza contenuto nella vecchia normativa, le nuove disposizioni affidano ora **la valutazione "della incidenza della falsa appostazione o della arbitraria preterizione della stessa"** al **giudice** il quale dovrà altresì **verificare la potenzialità decettiva dell'informazione falsa** contenuta nel bilancio.

Tale **potenzialità ingannatoria** - a parere delle Sezioni Unite - ben può derivare non solo dall'**esposizione** in bilancio di un bene inesistente o dalla **omissione** di un bene esistente, ma anche dalla **falsa valutazione di un bene presente nel patrimonio sociale**, così concludendo che anche il c.d. **falso qualitativo può avere efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio**.

Alla luce di tali considerazioni, ben si comprende come la Suprema Corte, nel pronunciare il principio di diritto, abbia confermato la sussistenza del delitto di false comunicazioni sociali *"con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di 'valutazione', se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni"*.